

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/263 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2019

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari dello strumento di coinvestimento e del fondo per lo sviluppo urbano**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> contengono rispettivamente l'indice annotato di un accordo di finanziamento tra un'autorità di gestione e un intermediario finanziario e i termini e le condizioni dello strumento di coinvestimento e del fondo per lo sviluppo urbano.
- (2) L'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le disposizioni relative alle verifiche di gestione e all'audit in caso di strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Tali disposizioni dovrebbero riflettersi nell'allegato I come elemento dell'accordo di finanziamento tra un'autorità di gestione e la BEI o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.
- (3) L'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotto dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, chiarisce le norme che disciplinano gli strumenti finanziari per quanto riguarda il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. La terminologia utilizzata negli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 dovrebbe essere armonizzata con quella dell'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi SIE.
- (5) Al fine di garantire la certezza del diritto e di ridurre al minimo le discrepanze tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore conformemente all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GUL 271 del 12.9.2014, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).

